

**GARANZIE DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E NORME PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 e all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481

1 aprile 2003

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte per fissare disposizioni in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas e di norme per la predisposizione dei codici di rete per il servizio di distribuzione.

Le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, e dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481 nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Nel documento sono posti in evidenza argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 23 maggio 2003 .

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area gas

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02–65.565.284

fax. 02–65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

1. FINALITÀ	6
2. LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN ITALIA	7
3. QUADRO NORMATIVO	8
4. PROFILI DI PRELIEVO STANDARD.....	11
5. CONFERIMENTO DI CAPACITÀ.....	13
6. CORRISPETTIVI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA CAPACITÀ CONFERITA.....	14
7. GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA	15
8. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CONNESSI AL GAS NON CONTABILIZZATO ED AGLI AUTOCONSUMI DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE	16
9. OMOGENEITÀ DEI CODICI DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE	17
APPENDICE A - Schema di deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete	19
<i>Titolo 1 – Disposizioni generali</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 1</i>	<i>19</i>
<i>Definizioni</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>20</i>
<i>Oggetto ed ambito di applicazione</i>	<i>20</i>
<i>Titolo 2 - Obblighi informativi a beneficio degli utenti</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>20</i>
<i>Descrizione dell'impianto di distribuzione</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>21</i>
<i>Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>21</i>
<i>Richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>21</i>
<i>Profili di prelievo</i>	<i>21</i>
<i>Titolo 3 - Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>23</i>
<i>Dati, informazioni e documenti da tenere a disposizione dell'Autorità</i>	<i>23</i>
<i>Titolo 4 - Obblighi informativi e di coordinamento nei confronti delle imprese di trasporto e tra imprese di distribuzione</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>23</i>
<i>Obblighi nei confronti delle imprese di trasporto</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>23</i>
<i>Imprese di distribuzione che operano in un medesimo impianto</i>	<i>23</i>

Titolo 5 - Conferimento di capacità	24
Articolo 10	24
<i>Richiesta di conferimento di capacità</i>	24
Articolo 11	25
<i>Conferimento di capacità per il servizio di distribuzione continuo</i>	25
Articolo 12	26
<i>Conferimento di capacità per il servizio di distribuzione interrompibile</i>	26
Articolo 13	26
<i>Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali</i>	26
Titolo 6 - Condizioni minime per l'erogazione del servizio	27
Articolo 14	27
<i>Disattivazione, attivazione o sospensione del servizio offerto dall'impresa di distribuzione</i>	27
Articolo 15	27
<i>Riduzioni di capacità e sospensione del servizio di distribuzione per lavori sull'impianto</i>	27
Articolo 16	28
<i>Determinazione dei prelievi mensili presso i punti di riconsegna</i>	28
Articolo 17	29
<i>Determinazione della capacità utilizzata presso i punti di riconsegna a clienti finali</i>	29
Articolo 18	29
<i>Corrispettivi in caso di superamento della capacità conferita in punti di riconsegna a clienti finali e corrispettivi per oscillazione di capacità conferita</i>	29
Articolo 19	30
<i>Allocazione dei prelievi presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione e ripartizione dei costi del gas non contabilizzato</i>	30
Articolo 20	31
<i>Responsabilità e gestione degli impianti di regolazione e misura</i>	31
Articolo 21	31
<i>Qualità e sicurezza del servizio</i>	31
Titolo 7 - Tutela dei contraenti	31
Articolo 22	31
<i>Garanzia finanziaria</i>	31
Articolo 23	32
<i>Risoluzione delle controversie</i>	32
Titolo 8 - Disposizioni transitorie e finali	32
Articolo 24	32
<i>Adozione ed aggiornamento del codice di rete per la distribuzione</i>	32
Articolo 25	33
<i>Conversione su base oraria delle capacità conferite per l'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere</i>	33
Articolo 26	33

<i>Determinazione del PCS effettivo</i>	33
<i>Articolo 27</i>	33
<i>Pubblicazione ed entrata in vigore</i>	33
Allegato - Schema di codice di rete per la distribuzione.....	34

1. FINALITÀ

1.1 Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati, allo scopo di definire i provvedimenti atti a garantire a tutti gli utenti delle reti di distribuzione la libertà di accesso a parità di condizioni, la neutralità e la massima imparzialità dell'attività di distribuzione, da conseguire, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00) e dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95).

Il processo di consultazione è parte del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera 3 agosto 2000, n.148/00, in tema di esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe.

1.2 La distribuzione è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 164/00 come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti". Conseguentemente, la regolazione dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione da parte dell'Autorità ricade sotto la cornice legislativa definita dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 164/00.

L'Autorità, con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190 del 14 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 137/02), ha adottato, ai sensi del sopra citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete.

Conseguentemente, gli analoghi provvedimenti che l'Autorità intende adottare in materia di distribuzione a seguito della presente consultazione, mutuano necessariamente alcuni profili, infatti, della disciplina definita dalla citata deliberazione n. 137/02. Relativamente a detti profili, la consultazione deve considerarsi esaurita, e assorbita dalla consultazione compiuta sul documento dell'Autorità del 13 marzo 2001 in materia di "garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività".

1.3 Il servizio di distribuzione presenta specificità ed esigenze tipiche difformi rispetto a quelle che connotano il servizio di trasporto.

Nel presente documento per la consultazione vengono descritti gli aspetti che si ritengono differenziali del servizio di distribuzione. In relazione a tali aspetti, l'attività di regolazione dell'Autorità intende definire regole diverse o ulteriori rispetto a quelle definite per il servizio di trasporto con la citata deliberazione n. 137/02. Al fine di individuare detti aspetti specifici, sono state sentite le associazioni delle imprese di distribuzione Anigas ed Assogas (allora GasIt), Federestrattiva e Federgasacqua.

1.4 Non saranno considerate le osservazioni dei soggetti interessati che abbiano ad oggetto aspetti non inclusi nel presente documento per la consultazione. Resta salva la

possibilità per i soggetti interessati di segnalare problematiche che connotano il servizio di distribuzione, che non siano state eventualmente trattate nel presente documento.

Al presente documento per la consultazione segue uno schema di deliberazione con il quale l'Autorità definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione. In allegato al suddetto documento è riportato uno schema di codice di rete per la distribuzione.

2. LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN ITALIA

2.1 Lo sviluppo delle reti a media e bassa pressione per la distribuzione del gas naturale ha svolto un ruolo determinante per l'estensione del servizio del gas naturale.

Il numero di comuni serviti è passato da meno di 200 nel 1960 a quasi 5.700 nel 2000, con una crescita complessiva che ha abbondantemente superato il raddoppio decennale.

Il servizio di distribuzione è storicamente caratterizzato da un forte grado di frazionamento ascrivibile alle forme di gestione fin qui in essere. Sono circa 700 gli esercenti che operano nel servizio di distribuzione, che ne risulta frammentato e disomogeneo (il numero di clienti allacciati alle singole reti di distribuzione varia da 200 a circa un milione).

Questa frammentazione ha determinato la presenza di imprese che in grande maggioranza svolgono il servizio di distribuzione in ambito comunale e provinciale, e in un numero molto limitato la svolgono su scala regionale o nazionale.

Da diversi anni è in atto un processo di riorganizzazione sia verticale sia orizzontale, indotto dalla progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia e dagli obblighi di separazione societaria. Sono sorte, a partire dai primi anni '90, numerose imprese multiservizio e gruppi societari.

Il servizio di distribuzione è molto articolato anche per quanto riguarda la natura giuridica dei soggetti che vi operano. Le forme di gestione riflettono l'ordinamento previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, successivamente sostituita dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.2 Le forme di gestione sono destinate a mutare a motivo delle previsioni introdotte dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 164/00, mediante i quali si prevede che l'ente locale, solo titolare del servizio, affidi la gestione del servizio medesimo mediante gara, gara alla quale possono partecipare "società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata", nonché "i gruppi europei di interesse economico".

Degli oltre 770 esercenti censiti a fine 1998, circa 300 erano imprese private, circa 140 erano imprese pubbliche, e oltre 300 non avevano la natura giuridica di impresa, ma erano gestioni dirette in economia da parte dell'ente locale.

2.3 L'attività della distribuzione presenta analogie con l'attività del trasporto. Entrambe le attività presentano costi marginali decrescenti e caratteristiche di monopolio tecnico, in quanto infrastrutture essenziali e non facilmente riproducibili per lo svolgimento dell'attività di fornitura. Negli ultimi anni, diverse deliberazioni dell'Autorità hanno fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e delle

tariffe di distribuzione, le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto, nonché i livelli di qualità e sicurezza.

Entrambe le attività necessitano di dati di misura attinenti ai prelievi, ai fini della loro corretta allocazione fra i diversi utenti. Inoltre, le capacità di trasporto delle reti sono limitate e richiedono, per garantirne la gestione in condizioni di sicurezza, informazioni ex ante sui prelievi e le immissioni. Anche le capacità impegnate devono essere note ex ante.

2.4 Le imperfezioni del mercato, le asimmetrie informative ed i comportamenti opportunistici di alcuni operatori richiedono la presenza di segnali economici (corrispettivi in caso di superamento della capacità conferita) che inducano gli utenti delle reti a programmare con precisione l'uso del servizio di trasporto e di distribuzione e a darne tempestiva comunicazione all'impresa che fornisce il relativo servizio.

3. QUADRO NORMATIVO

3.1 I compiti attribuiti all'Autorità dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 sono parte delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, che richiedono che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti.

L'intervento dell'Autorità prospettato nel presente documento per la consultazione si iscrive in un quadro normativo del servizio di distribuzione più ampio e complesso, il quale coinvolge altre disposizioni ed altri profili, che, per ragioni di completezza, è bene considerare in questa sede.

Norme in materia di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale: l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3.2 Il citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 è alla base dell'assetto generale entro cui si inscrivono le singole discipline dei servizi di trasporto, di distribuzione e di rigassificazione (per l'attività di stoccaggio, l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 ripete il contenuto dell'articolo 24, comma 5). Tale impianto è stato già ampiamente ricostruito dall'Autorità nella parte motiva della deliberazione n. 137/02.

Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 introducono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione dei servizi di rete caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di rete, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di trasporto a detti criteri. La medesima disposizione prevede che entro 3 mesi dalla pubblicazione dei citati criteri le imprese esercenti il servizio "adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende approvato".

Il regime sopra sintetizzato ha ad oggetto due momenti distinti del servizio: l'accesso e l'erogazione.

3.3 L'accesso al servizio è il momento precontrattuale, e consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra esercente ed utenti, sia la capacità che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo.

Nel settore del gas, l'Autorità ha introdotto, nella disciplina dell'accesso dei servizi di rete, l'istituto del *conferimento di capacità*. Con riferimento al servizio di trasporto del gas, l'istituto del conferimento è stato oggetto di una disciplina molto articolata in considerazione delle specifiche esigenze di tale servizio, relative, in particolare, alla gestione dei punti di entrata interconnessi con l'estero. Con riferimento al servizio di distribuzione, invece, l'Autorità, con la deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02) ha dettato, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di distribuzione.

3.4 L'erogazione del servizio, invece, costituisce il momento contrattuale, e consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto instauratosi tra l'esercente e gli utenti. Attualmente per l'erogazione del servizio di distribuzione, la deliberazione n. 122/02 ha definito una disciplina minima relativamente ai profili delle garanzie finanziarie e dei corrispettivi per prelievi in eccesso rispetto alle capacità conferite nei punti di riconsegna.

3.5 A fronte del regime sopra sintetizzato, ciascun codice di rete deve contenere da un lato le regole con le quali l'esercente disciplina la propria attività precontrattuale, volta ad individuare l'utente col quale l'impresa medesima è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché a determinare la capacità di trasporto rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo; dall'altro lato, le condizioni generali del contratto medesimo.

L'autonomia dell'impresa di trasporto nell'esercizio dell'attività di autoregolazione è condizionata dal grado di dettaglio della disciplina dell'Autorità. Maggiore è il grado di generalità delle norme prodotte dall'Autorità (a norme aventi tale contenuto si riferisce la dizione 'criteri' impiegata nell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00), maggiore è l'autonomia lasciata alle imprese di trasporto. Per contro, maggiore è il grado di autoattuazione delle norme poste dall'Autorità (a norme aventi tale contenuto si riferisce, invece, la dizione di 'obblighi'), minore è l'ambito di autonomia nell'autoregolazione.

Altre disposizioni in materia di servizio di distribuzione del gas naturale.

3.6 Oltre alle norme che regolano i profili relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di distribuzione, il servizio di distribuzione prevede altre norme dell'Autorità.

3.7 Le condizioni economiche del servizio trovano la propria regolazione nella deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2, della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00).

3.8 Con riferimento alla natura della gestione del servizio, mentre il trasporto del gas è un'attività libera, sebbene di interesse pubblico, il cui esercizio non è sottoposto a

specifiche concessioni o autorizzazioni, l'esercizio del servizio di distribuzione, invece costituisce attività riservata. La titolarità del servizio è ascritta dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 agli enti locali, i quali devono affidarne la gestione mediante gara. I rapporti tra ente affidante ed impresa di distribuzione affidataria del servizio sono regolati da un apposito contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo che l'Autorità dovrà predisporre, ed il Ministero delle attività produttive approvare.

3.9 Con riferimento all'ambito delle prestazioni che costituiscono erogazione del servizio di distribuzione, la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002, (di seguito: deliberazione n. 311/01), distingue dall'attività di distribuzione, l'attività di misura. Conseguentemente, la lettura dei dati di prelievo e la loro gestione non costituisce erogazione del servizio di distribuzione. Tuttavia, la medesima deliberazione n. 311/01 ha previsto un regime transitorio per minimizzare l'insorgere di eventuali costi di transizione dal vecchio al nuovo regime, garantendo la necessaria gradualità. In base all'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01, infatti, "le imprese esercenti l'attività distribuzione del gas naturale gestiscono, mantenendone la responsabilità, l'attività di misura del gas naturale per tutti i clienti collegati alla propria rete, con separazione amministrativa fra le due attività, fino a diversa disposizione dell'Autorità".

L'obbligo di gestione viene meno "per lo svolgimento delle sole operazioni di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo nel caso in cui l'impresa di vendita del gas naturale richieda espressamente di non volersi avvalere dell'esercente l'attività distribuzione per lo svolgimento di tali operazioni (nei confronti dei propri clienti). In quest'ultimo caso l'impresa di vendita ha l'obbligo di comunicare i dati di competenza alle imprese di distribuzione secondo le modalità stabilite dall'Autorità."

3.10 I costi attinenti le operazioni sopra descritte, in quanto attualmente sopportati dalle imprese di distribuzione, sono remunerati dalla relativa tariffa.

Con riferimento all'erogazione del servizio di misura, l'Autorità rimane libera di emanare direttive agli esercenti il servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95:

- a) in materia di qualità del servizio e di sicurezza degli impianti, l'Autorità è intervenuta con le deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90, del 17 aprile 2000, (di seguito: deliberazione n.47/00) e la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 236/00 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 4, del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n.236/00). In materia di sicurezza, l'Autorità dovrà adottare il regolamento per lo svolgimento delle attività di accertamento sugli impianti, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- b) infine, sempre con riferimento all'accesso al servizio, l'Autorità deve definire i criteri tecnico ed economici per la costruzione delle opere necessarie all'allacciamento del cliente che ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00;

4. PROFILI DI PRELIEVO STANDARD

4.1 La liberalizzazione del mercato del gas ha modificato il ruolo degli operatori ed ha introdotto nuove esigenze di disponibilità di informazioni legate alle differenti responsabilità in capo ai medesimi operatori.

Gli utenti del servizio di distribuzione possono essere sia le imprese di vendita, che chiedono l'accesso per la consegna ai clienti finali da esse serviti, sia i medesimi clienti finali, che chiedono autonomamente il trasporto per la consegna di gas da essi acquistato.

4.2 La struttura del servizio di distribuzione prevede, oltre all'impresa di distribuzione, una molteplicità di imprese di vendita che instaurano rapporti commerciali con un insieme di clienti assai diversificato, sia sotto il profilo dell'entità dei consumi, sia sotto l'aspetto della distribuzione temporale degli stessi.

Le esigenze di impiego efficiente della capacità di trasporto e di bilanciamento dell'impianto devono essere soddisfatte con il concorso di tutti i soggetti, all'interno di un quadro di responsabilità il più possibile chiaro e determinato.

Le imprese di vendita necessitano della conoscenza dei dati di consumo dei clienti con i quali hanno contrattato la fornitura, per programmare i volumi richiesti ai propri fornitori, nonché per fatturare ai propri clienti.

L'impresa di distribuzione necessita dei dati di prelievo al fine di svolgere l'attività di dispacciamento sulla propria rete in condizioni di efficienza e sicurezza, oltre che per determinare il corrispettivo dovuto dagli utenti per il servizio di distribuzione.

4.3 Vi è l'esigenza che i dati di consumo dei clienti siano conosciuti dai soggetti interessati con scadenze prefissate e si riferiscano ad intervalli temporali adeguati (mensili, giornalieri, orari).

Peraltro, molti misuratori non consentono oggi la trasmissione dei dati di lettura con frequenza oraria, e molti neppure con frequenza giornaliera. Inoltre, nei misuratori installati presso clienti finali con consumi annui inferiori ai 200.000 Smc normalmente la lettura avviene con frequenza semestrale, o addirittura annuale.

Elementi sulla dotazione dei misuratori sono stati raccolti dal gruppo di lavoro informale in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema e di pubblicazione dei dati relativi al processo di conferimento delle capacità, costituito nell'ambito dell'istruttoria dei provvedimenti di cui agli articoli 20, comma 2, e 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, ai sensi delle delibere dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00 e n. 150/00, (di seguito: gruppo di lavoro).

4.4 Da uno studio presentato al gruppo di lavoro da Anigas, Assogas e Federgasacqua, il parco italiano di misuratori allacciati alle reti di distribuzione ammonta a circa 16.300.000, dei quali circa 6.000 sono installati presso utenze con consumi annui maggiori di 200.000 Smc.

Solo 1.500 misuratori sono corredati da convertitori elettronici che consentono la telelettura dei dati di consumo con frequenza adeguata.

L'obbligo di installazione di misuratori orari, per gli utenti con consumi superiori ai 200.000 mc annui, è stato stabilito dal decreto legislativo n.164/00. Successivamente,

con la deliberazione 11 luglio 2002, n.130/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 180, del 2 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n.130/02) i termini per tale adempimento sono stati posticipati al 31 dicembre 2003. Questa proroga è risultata necessaria per consentire tecnicamente l'adeguamento dei misuratori.

L'estensione dell'obbligo di misura oraria a tutti i restanti punti di riconsegna ai clienti finali comporterebbe, ad oggi, costi eccessivi rispetto ai benefici conseguibili.

È necessario adottare, in mancanza di misurazioni orarie o almeno giornaliere, procedure e criteri per la stima di valori sostitutivi, fondati su categorie di utenza.

Per le categorie di utenza caratterizzate da elevati consumi, alcune imprese di distribuzione dispongono di serie storiche di misurazioni da adibire alla stima dei prelievi correnti. Tuttavia, in particolar modo per le utenze con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, le letture sono effettuate ad intervalli di tempo non regolari e spesso superiori ai 30 giorni.

4.5 Una metodologia applicabile per la stima dei prelievi in assenza di idonee serie storiche di misurazioni è quella di elaborare profili standard di prelievo, per varie categorie di utenza.

I profili standard vengono determinati sulla base di funzioni di regressione che legano i prelievi di una determinata tipologia di clienti finali in ciascun giorno a variabili esogene, quali ad esempio le variabili meteorologiche, nonché alle specificità tipologiche. Le curve di regressione sono, a loro volta, determinate a partire dalla rilevazione su campioni rappresentativi dei clienti finali di ciascuna categoria, su cui sono disponibili serie storiche di misurazioni.

4.6 Le principali imprese di distribuzione sono dotate di modelli di regressione in grado di stimare i prelievi futuri delle utenze, in funzione delle condizioni meteorologiche. Per questo motivo si ritiene che le imprese di distribuzione possano mettere a disposizione degli utenti profili di prelievo standard per le principali tipologie di clienti finali, che consentano di stimare i prelievi per le utenze senza dover ricorrere ad onerose soluzioni per la lettura frequente dei misuratori, in particolar modo per quei misuratori installati presso punti di riconsegna con prelievi annui inferiori o uguali a 200.000 Smc.

I profili dovrebbero essere aggiornati in funzione dei dati di misura puntuali derivanti dalle letture effettuate nel tempo, così come in funzione delle condizioni meteorologiche e di qualsiasi altro fattore che influisca nei confronti dell'andamento dei prelievi del cliente finale. I profili standard potrebbero essere eventualmente adattati alle specificità dei prelievi del cliente finale. Ad esempio, sarebbe possibile tenere conto dei diversi livelli di prelievo per il riscaldamento del cliente finale domestico, applicando fattori moltiplicativi coerenti con la superficie dell'abitazione o i dati storici disponibili per il singolo punto di riconsegna al cliente finale. In questo modo, la capacità impegnata dalle utenze (in particolar modo dai clienti finali domestici) può essere dedotta dal profilo di prelievo standard pubblicato dall'impresa di distribuzione. L'utilizzo dei profili di prelievo standard rappresenta una soluzione alternativa alla lettura effettiva. Non appena siano disponibili le misurazioni effettive, queste sostituiscono quelle stimate.

5. CONFERIMENTO DI CAPACITÀ

5.1 Mentre sulla rete di trasporto, la capacità è conferita sia nei punti di entrata e di uscita, nel caso della distribuzione è sufficiente che la capacità venga conferita nei soli punti di riconsegna al cliente finale dell'impianto di distribuzione. Il punto di consegna (detto anche punto di alimentazione) della rete di distribuzione coincide, infatti, con il punto di riconsegna della rete di trasporto per il quale il conferimento è già stato effettuato dall'impresa di trasporto, ai sensi della deliberazione n.137/02.

Come ricordato al precedente paragrafo 3.2, la deliberazione n. 137/02 prevede, per il conferimento della capacità di trasporto, una disciplina complessa, anche in considerazione delle specifiche esigenze legate ai conferimenti di capacità nei punti di entrata interconnessi con l'estero. In particolare, detta disciplina è caratterizzata da un momento, all'inizio di ciascun anno termico, nel quale l'impresa di trasporto esperisce una procedura di carattere "universale", volta a conferire l'intera capacità di trasporto disponibile. La capacità conferita in tale momento, viene assegnata per l'intero anno termico (tranne per i punti interconnessi con l'estero che sono sottoposti ad un regime speciale). Oltre a tale fattispecie, è prevista la possibilità di conferimenti in corso d'anno. La capacità così conferita, viene conferita fino alla fine dell'anno termico in corso.

5.2 Sulla base della disciplina prevista per il trasporto sopra sintetizzata (conferimento annuale all'inizio di ciascun anno termico, e conferimenti in corso d'anno), l'Autorità ha costruito la disciplina del conferimento sia della capacità di rigassificazione, sia delle capacità di stoccaggio, rispettivamente con gli articoli 14 e 15 della deliberazione n. 120/02, e con gli articoli 10 e 11 della deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02.

Per quanto riguarda il servizio di distribuzione la disciplina transitoria introdotta dalla deliberazione n. 122/02 prevede un metodo snello e semplificato, sia in considerazione dell'elevato numero di punti di riconsegna presso i quali la capacità viene conferita, sia in considerazione dell'elevato numero di clienti finali caratterizzati da consumi inferiori ai 200.000 mc/anno.

5.3 Tale metodo:

- a) limita il conferimento di capacità ai soli punti di riconsegna;
- b) non prevede la procedura di conferimento dell'intera capacità ad inizio anno termico, prevista invece, per il servizio di trasporto dalla deliberazione n. 137/02;
- c) prevede l'obbligo per l'impresa di distribuzione di effettuare, con cadenza "di norma il primo giorno del mese, ... nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro, e nei punti di riconsegna di nuova attivazione".

5.4 Il metodo introdotto dalla deliberazione n. 122/02, è funzionale alle esigenze della distribuzione. È necessario tuttavia fornire una disciplina più evoluta e dettagliata rispetto al metodo sopra tracciato, in modo tale che la capacità venga conferita sostanzialmente per un periodo di tempo che termini con il momento nel quale il contratto di compravendita per il quale viene richiesto l'accesso, per qualsiasi motivo, cessa definitivamente di produrre effetti tra le parti.

La nuova disciplina proposta consente agli utenti di richiedere in qualsiasi momento revisioni della capacità conferita, ed esclude i punti di riconsegna relativi a clienti finali con prelievi annuali inferiori a 200.000 Smc, dall'ambito di applicazione della disciplina dei corrispettivi in caso di superamento della capacità conferita. Vengono inoltre previsti criteri attinenti la procedura cui l'impresa di distribuzione si attiene nel caso di nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali (il cosiddetto *switch*), che rimuovono potenziali ostacoli alla immediata esecutività della richiesta di capacità strumentale dell'impresa di vendita subentrante.

Per disincentivare comportamenti opportunistici da parte dell'utente, ed in particolare la revisione della capacità richiesta in funzione della modulazione del profilo di prelievo del cliente finale, sono previsti corrispettivi aggiuntivi per gli utenti che nell'arco di 12 mesi diminuiscono e poi incrementano la capacità presso un punto di riconsegna, o che richiedano in caso di subentro nella fornitura una capacità inferiore a quella necessaria a garantire al cliente finale la fornitura di gas nell'arco dell'anno.

5.5 La conformazione magliata e ramificata di una rete di distribuzione può porre l'impresa di distribuzione di fronte all'impossibilità di soddisfare contemporaneamente richieste di nuovi conferimenti di capacità in virtù di congestioni che possono verificarsi a monte dei singoli punti di riconsegna. In questi casi, fatto salvo l'obbligo dell'impresa di distribuzione al rispetto degli impegni presi nei contratti di servizio, la capacità disponibile viene ripartita pro quota fra gli utenti che ne hanno fatto richiesta, tenuto conto di eventuali vincoli tecnici che possono non consentirne la rigorosa applicazione.

6. CORRISPETTIVI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLA CAPACITÀ CONFERITA

6.1 Esigenze di gestione efficiente della rete di distribuzione richiedono che le capacità conferite presso i punti di riconsegna al cliente finale non debbano essere superate da quelle effettivamente utilizzate. Per questo è necessario introdurre dei segnali economici che inducano gli utenti a chiedere la capacità di riconsegna al cliente finale effettivamente necessaria. I segnali economici sono rappresentati da corrispettivi che sono dovuti dall'utente in caso di superamento della capacità conferita. Analogamente a quanto stabilito per il trasporto, anche per l'attività di distribuzione i proventi derivanti dall'applicazione di detti corrispettivi rispettano il principio della "revenue neutrality" e vengono di conseguenza detratti dal vincolo sui ricavi relativo alla determinazione tariffaria dell'anno termico successivo.

6.2 Alla luce dell'impossibilità a procedere alla quantificazione puntuale della capacità oraria di riconsegna al cliente finale effettivamente utilizzata (situazione che si riscontra in particolar modo per i clienti finali) si è ritenuto opportuno esentare i punti di riconsegna relativi a clienti finali con prelievi annuali inferiori a 200.000 Smc dall'applicazione dei corrispettivi e dall'obbligo di indicazione da parte dell'utente di una specifica capacità oraria, ma di assoggettarli al conferimento della capacità oraria risultante dall'applicazione dei profili di prelievo standard di cui al capitolo 5, eventualmente adattati alle specificità dei prelievi del cliente finale nonché ricondotti dalla base giornaliera alla base oraria.

Al fine di evitare discriminazioni tra categorie di utilizzo, si è previsto che, per i punti di riconsegna con prelievi annui inferiori o uguali a 200.000 Smc relativi a clienti finali appartenenti a categorie di utilizzo diverse da quelle domestiche, l'utente che dispone di impianti di misurazione multioraria, può richiedere una capacità diversa da quella corrispondente al profilo standard della propria categoria di utilizzo.

6.3 Oltre alla semplificazione, per la quale i punti di riconsegna al cliente finale con consumi annui inferiori a 200.000 Smc non sono soggetti a corrispettivi per il superamento di capacità conferita, il presente provvedimento prevede una trattazione semplificata dei corrispettivi aggiuntivi per superamento di capacità conferita presso un punto di riconsegna, in quanto:

- a) l'utente corrisponde una sola volta il corrispettivo aggiuntivo per superamento di capacità conferita presso un punto di riconsegna nel corso di dodici mesi, calcolato per il maggiore dei superamenti riscontrati nello stesso periodo. Nel caso del trasporto il corrispettivo aggiuntivo è dovuto per ogni mese nel quale vi sia scostamento;
- b) il corrispettivo aggiuntivo è dovuto dall'utente anche se il superamento è inferiore al 10% della capacità conferita. Sino a tale soglia è pari alla differenza fra l'ammontare annuo della quota fissa corrispondente alla capacità massima utilizzata e quello corrispondente alla capacità conferita.

7. GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA

7.1 Il bilanciamento del gas necessario per il corretto funzionamento del sistema viene eseguito a livello della rete di trasporto, in quanto direttamente connessa ai siti di stoccaggio, ai campi di coltivazione ed ai punti di importazione dai sistemi esteri. I volumi riconsegnati dall'impresa di trasporto ai suoi utenti ai punti di consegna delle reti di distribuzione sono quelli idonei a mantenere un assetto idraulico equilibrato dell'impianto di distribuzione e vengono determinati direttamente dai prelievi dei punti di riconsegna al cliente finale, dagli autoconsumi dell'impianto di distribuzione e dal "gas non contabilizzato".

Elementi sulla dotazione dei misuratori installati nei punti di consegna delle reti di distribuzione sono stati forniti dalle società Snam Rete Gas Spa e Edison T&S Spa in una nota tecnica presentata al gruppo di lavoro. All'inizio dell'anno 2002, risultavano installati in tali impianti circa 3.600 misuratori, dei quali oltre 2.700 erano equipaggiati per la telelettura, per un volume pari mediamente al 93% del totale riferibile a quegli impianti.

7.2 L'allocazione di questi volumi, fra i diversi utenti della rete di distribuzione e della rete di trasporto, è opportuno che venga effettuata in base ai volumi riconsegnati dall'impresa di distribuzione ai singoli utenti del suo servizio.

L'impresa di distribuzione, deve quantificare il gas non contabilizzato, attualmente coperto dalla tariffa di distribuzione, per la sola parte relativa alle perdite e congiuntamente agli autoconsumi, da una percentuale pari allo 0,7% del gas immesso in rete e valorizzato secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 237/00.

7.3 Ai sensi della deliberazione n. 311/01, l'impresa di distribuzione è responsabile della lettura e gestione dei dati di misura rilevati presso gli impianti di regolazione e misura ubicati nei punti di consegna del proprio impianto (nei quali gli utenti consegnano all'impresa di distribuzione, per il servizio di trasporto locale, il gas da riconsegnare ai singoli punti di riconsegna ai clienti finali).

Nel servizio di distribuzione, alla disattivazione di un punto di riconsegna può a volte non corrispondere la chiusura fisica dell'utenza per il fatto che i misuratori installati sono irraggiungibili per vari motivi (ad esempio nel caso di misuratori installati all'interno della proprietà del cliente finale). In tale caso si verrebbe a creare una situazione di potenziale pericolo, oltre all'eventuale protrarsi di prelievo indebito di gas. Per tali motivi è necessario che l'impresa aggiorni con frequenza almeno mensile un registro contenente per ogni singolo punto di riconsegna lo stato di attivazione non solo da un punto di vista commerciale ma anche fisico.

7.4 Sebbene la misura sia attività distinta dalla distribuzione per le considerazioni sopra esposte, si ritiene indispensabile definire, nel medesimo provvedimento col quale vengono regolate le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione, una disciplina minima di quelle operazioni attinenti la misura, che sono necessarie per l'erogazione del servizio di distribuzione.

8. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CONNESSI AL GAS NON CONTABILIZZATO ED AGLI AUTOCONSUMI DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

8.1 Nel trasferimento dal punto di consegna dell'impianto di distribuzione al punto di riconsegna al cliente finale (è il punto nel quale l'impresa di distribuzione riconsegna il gas all'utente del suo servizio) una parte del gas trasportato viene misurata e consumata dagli impianti dell'impresa di distribuzione (cosiddetto "autoconsumo").

Se si considera che l'impianto stesso non può essere esente da perdite di gas, che i misuratori installati non sono esenti da errori di misura e che possono verificarsi prelievi di gas non autorizzati, è evidente che il dato di misura dei volumi di gas transitati nei punti di consegna non coincide con i dati di prelievo complessivamente rilevati presso i punti di riconsegna.

8.2 Ne consegue che il cosiddetto gas non contabilizzato, che comprende i prelievi non autorizzati, gli errori di misura e le perdite, rappresenta un costo del sistema da ripartire tra gli utenti e l'impresa di distribuzione, che deve essere incentivata a garantire un accettabile livello di efficienza di gestione.

8.3 E' ragionevole definire una soglia oltre la quale l'impresa di distribuzione è ritenuta "inefficiente" e, come tale, tenuta a sostenerne il costo. La deliberazione n. 237/00 riconosce all'impresa di distribuzione la remunerazione di una soglia efficiente di perdite ed autoconsumi pari allo 0,7% del gas immesso nell'impianto. Si assume che il livello efficiente di gas non contabilizzato al netto di perdite non possa essere superiore all'1,3% del gas immesso nell'impianto, al netto degli autoconsumi.

Il criterio di ripartizione del rischio e degli oneri del sistema di distribuzione prevede quindi che gli oneri relativi agli autoconsumi siano in ogni caso completamente a carico dell'impresa di distribuzione e che, se positiva, la differenza fra il volume del gas

misurato nel punto di consegna diminuito degli autoconsumi e il volume del gas consegnato ai clienti finali sia socializzabile tra imprese di vendita solamente entro la soglia dell'1,3% del volume di gas complessivamente misurato presso i punti di consegna al netto degli autoconsumi. Oltre tale soglia i costi del gas non contabilizzato sono, comunque, completamente a carico dell'impresa di distribuzione, che provvederà a corrispondere alle imprese di vendita un adeguato corrispettivo.

9. OMOGENEITÀ DEI CODICI DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE

9.1 L'apertura del mercato e la comparsa sulla scena di molteplici soggetti in qualità di "utenti del sistema", a fronte della complessa e molteplice realtà degli esercenti il servizio, evidenziano l'esigenza che i codici di rete adottati da ciascuna impresa di distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo tra loro.

V'è il rischio di assistere al proliferare di centinaia di codici di rete per la distribuzione tra loro molto diversi, costituenti una barriera all'apertura del mercato del gas alla concorrenza ed in particolare all'accesso alle reti di distribuzione da parte di nuovi operatori. In particolare, la nuova disciplina proposta consente agli utenti di richiedere in qualsiasi momento revisioni della capacità conferita, ed esclude i punti di riconsegna relativi a clienti finali con prelievi annuali inferiori a 200.000 Smc, dall'ambito di applicazione della disciplina dei corrispettivi in caso di superamento della capacità conferita.

Vengono previsti criteri attinenti la procedura cui l'impresa di distribuzione si attiene nel caso di nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali (cosiddetti *switch*), che rimuovono potenziali ostacoli alla immediata esecutività della richiesta di capacità strumentale dell'impresa di vendita subentrante.

9.2 La eterogeneità dei codici di rete per la distribuzione di imprese diverse è oggetto dell'attenzione del settore energetico britannico. L'Ofgem, l'organismo di regolazione della Gran Bretagna, ha riconosciuto l'esigenza di convergere verso un Network Code armonizzato per gli Independent Gas Transporters (IGT). In Gran Bretagna sono attivi 10 IGT che svolgono attività di distribuzione con circa 390.000 utenti allacciati (il maggiore ne conta circa 190.000, il minore meno di 100) con reti locali alimentate dalla rete regionale della Transco.

La preoccupazione dell'Ofgem assume rilievo se si considera che il sistema britannico, rispetto a quello italiano, è caratterizzato da una frammentazione orizzontale di gran lunga più modesta, e non presenta la separazione verticale fra distribuzione e trasporto: la Transco, il maggiore dei Gas Transporters, svolge entrambe le attività e conta oltre 20 milioni di utenti allacciati alle proprie reti locali di distribuzione.

Inoltre, la preoccupazione dell'Ofgem diventa più cogente alla luce della recente riorganizzazione della Transco (che ha ristrutturato le sue attività di trasporto regionale e di distribuzione in otto "regional networks") e della sua fusione per incorporazione nella National Grid Corporation (NGC). Vi è infatti la concreta prospettiva che la nuova NGC Transco persegua una strategia di focalizzazione, in patria, sulle attività di trasporto di gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica su scala nazionale, e che decida lo spin-off delle regional networks (in analogia con il settore elettrico, dove le

imprese di trasporto e distribuzione regionali (le cosiddette RECS) sono separate da NGC sin dalla riforma del 1990).

9.3 Al fine di soddisfare l'esigenza di omogeneità dei codici evidenziata al paragrafo 9.1, l'Autorità propone di definire in maniera dettagliata la disciplina delle garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione. Come si è osservato al precedente paragrafo 3.1, infatti, l'autonomia della regolazione delle singole imprese dipende dal grado di autoattuazione delle disposizioni definite dall'Autorità.

Nel nostro Paese, la presenza di codici di rete per la distribuzione dal contenuto tendenzialmente omogenei comporterà indubbi vantaggi, anche economici, per le stesse imprese di distribuzione che potranno limitare l'onere economico e gestionale relativo all'approntamento ed aggiornamento del loro codice di rete e dei previsti profili di prelievo standard. Ulteriori benefici per la distribuzione potranno emergere nel lungo termine grazie all'ottimale sfruttamento dell'asset infrastrutturale che potrà essere ottenuto dall'applicazione delle metodologie di stima dei prelievi e dal loro graduale affinamento. L'aspetto del contenimento dei costi interessa le imprese di distribuzione dimensionalmente più piccole, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel reperimento delle nuove competenze occorrenti alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rete per la distribuzione e dei profili di prelievo standard.

9.4 Una volta raggiunti elevati livelli di efficienza e, quindi, di competitività nel mercato della vendita di gas ai clienti finali, sotto la pressione della concorrenza, le imprese di vendita ribalteranno parte dei benefici economici derivanti dall'armonizzazione dei codici di rete per la distribuzione sul cliente finale.

APPENDICE A - Schema di deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete

Titolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n.164/00), le definizioni, in quanto compatibili, di cui alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2, della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00) e successive modifiche e integrazioni, e le seguenti ulteriori definizioni:

- a) capacità strumentale è la capacità oraria massima, espressa in metri cubi all’ora, alle condizioni standard di temperatura e di pressione, per singolo punto di riconsegna al cliente finale necessaria a garantire la fornitura di gas nell’arco dell’anno, nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00;
- b) oscillazione di capacità conferita è la variazione in aumento della capacità conferita all’utente in un punto di riconsegna che segue una diminuzione della stessa capacità registrata nei precedenti 12 mesi, su richiesta dell’utente ovvero dell’utente subentrante in occasione di sostituzione del fornitore;
- c) impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di consegna della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di vendita e dai gruppi di misura; l’impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più esercenti;
- d) superamento è la differenza positiva per ciascun punto di riconsegna e ciascun utente tra la capacità utilizzata e la capacità conferita;
- e) punto di consegna è il punto dove il gas viene consegnato all’impresa di distribuzione da parte dell’utente, attraverso l’impresa di trasporto, per la successiva riconsegna;
- f) punto di riconsegna è il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas all’utente per la fornitura al cliente finale.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire a tutti gli utenti degli impianti di distribuzione la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di distribuzione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio.

Titolo 2 - Obblighi informativi a beneficio degli utenti

Articolo 3

Descrizione dell'impianto di distribuzione

3.1 L'impresa di distribuzione, sul proprio sito internet, pubblica in occasione dell'adozione del codice di rete per la distribuzione, ed aggiorna tempestivamente la seguente documentazione relativa al servizio di distribuzione:

- a) elenco dei comuni dove è svolto il servizio di distribuzione;
- b) elenco dei centri aziendali abilitati al rilascio di informazioni di dettaglio finalizzate a rendere possibile l'accesso all'impianto;
- c) elenco dei comuni facenti capo al singolo centro aziendale di cui alla lettera b);
- d) punti di consegna dell'impianto di distribuzione connessi alla rete di trasporto;
- e) codice identificativo e caratteristiche principali di ogni punto di consegna connesso alla rete di trasporto;
- f) punti di interconnessione tramite gasdotti in media e alta pressione con altre reti di gasdotti locali;
- g) punti di consegna che servono più reti di gasdotti locali interconnesse tramite gasdotti in media e alta pressione;
- h) punti di consegna collocati su altre reti di gasdotti locali interconnesse tramite gasdotti in media e alta pressione;
- i) presenza di stoccaggi connessi all'impianto di distribuzione;
- j) rappresentazione planimetrica semplificata, in scala opportuna, dell'impianto di distribuzione, con distinta evidenza dell'ubicazione di:
 - punti di consegna;
 - interconnessioni con gasdotti in media e alta pressione/gasdotti in bassa pressione;
 - estensioni, dismissioni e potenziamenti in corso o programmati.

3.2 Presso i centri aziendali di cui al precedente comma 3.1, lettera b), su specifica e motivata richiesta degli utenti, sono rese disponibili ulteriori informazioni tecniche e descrittive degli impianti di distribuzione.

Articolo 4

Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione

4.1 L'impresa di distribuzione, sul proprio sito internet, pubblica la seguente documentazione:

- a) programmi quinquennali di realizzazione delle estensioni indicanti le aree oggetto delle estensioni, con le scadenze temporali degli interventi, le caratteristiche, le prestazioni e le disponibilità di capacità delle infrastrutture previste, unitamente alla metodologia utilizzata per la determinazione delle capacità;
- b) programmi quinquennali di potenziamento indicanti i potenziamenti programmati e i nuovi allestimenti, con le rispettive scadenze temporali, nonché le caratteristiche, le prestazioni e le disponibilità di capacità delle infrastrutture previste unitamente alla metodologia utilizzata per la loro determinazione;
- c) programmi annuali di manutenzione, indicanti gli interventi previsti distinti per tipologia, ubicazione e durata presunta, con le rispettive scadenze temporali.

4.2 La pubblicazione dei programmi di estensione, potenziamento e manutenzione dell'impianto di distribuzione di cui al comma 4.1 è effettuata entro l'1 gennaio 2004, è aggiornata annualmente.

Punto per la discussione n.1. *E' opportuno che i programmi di estensione, potenziamento e manutenzione contengano, in aggiunta a quanto previsto, anche le disposizioni del contratto di servizio cui si riferiscono detti programmi?*

Articolo 5

Richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori

5.1 Le richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori, tra cui gli allacciamenti, devono essere comunicate dall'utente all'impresa di distribuzione e, nel caso di richieste di preventivazione di lavori che riguardano l'allacciamento, unitamente ai dati indicati al comma 10.1, lettere da a) ad i), nella misura in cui questi siano noti al momento della richiesta.

Punto per la discussione n.2. *Con riferimento alle prestazioni previste dalla deliberazione n. 47/00, è opportuno che qualora l'utente sia l'impresa di vendita, le relative comunicazioni all'impresa di distribuzione siano effettuate esclusivamente da questa e non dal cliente finale?*

Punto per la discussione n.3. *È opportuno che il presente provvedimento disciplini dettagliatamente le modalità per la disattivazione di clienti finali morosi richiesta dall'impresa di vendita, e le relative conseguenze?*

Articolo 6

Profili di prelievo

6.1 L'impresa di distribuzione tiene un registro dei profili di prelievo per tutti i punti di riconsegna con prelievi superiori ai 200.000 Smc annui, a partire dall'1 gennaio 1999, e provvede al suo aggiornamento l'1 gennaio di ciascun anno. Il registro consente l'estrazione dei dati giornalieri di prelievo per ciascuno dei punti di riconsegna situati

sulla propria rete. Qualora i misuratori non consentano il rilevamento dei dati di prelievo con frequenza giornaliera, il registro consente l'estrazione dei dati di prelievo con frequenza mensile.

6.2 L'impresa di distribuzione rende disponibile, su richiesta del cliente allacciato al proprio impianto con prelievi annuali sul singolo punto di riconsegna eccedenti i 200.000 Smc, i dati di prelievo che lo riguardano.

6.3 L'impresa di distribuzione, sul proprio sito internet, pubblica profili di prelievo standard, indicanti i prelievi giornalieri stimati durante il corso dell'anno termico, per le seguenti categorie di utilizzo:

- a) domestico cottura;
- b) domestico acqua calda;
- c) domestico cottura e acqua calda;
- d) domestico cottura e caldaia;
- e) domestico caldaia e acqua calda;
- f) domestico cottura, caldaia e acqua calda;
- g) domestico riscaldamento individuale;
- h) domestico riscaldamento centralizzato;
- i) tecnologico artigianale;
- l) tecnologico industriale;
- m) tecnologico commerciale;
- n) ospedaliero.

6.4 I profili di prelievo standard tengono conto delle condizioni meteo-climatiche e di ogni altro significativo fattore che influisca sull'andamento dei prelievi.

6.5 L'impresa di distribuzione può definire categorie di utenza più dettagliate rispetto a quelle previste nel precedente comma 6.3, per tener conto dell'adozione, da parte degli utenti, di particolari tecnologie che ne modifichino il profilo di prelievo standard.

6.6 La metodologia di definizione ed aggiornamento dei profili di prelievo standard è unica per tutti i codici di rete per la distribuzione. La stessa è concordata tra le imprese di distribuzione attraverso una procedura aperta alle parti interessate e viene trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'approvazione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

Punto per la discussione n.4. E' completo l'elenco delle categorie di utilizzo previsto nel presente articolo?

Punto per la discussione n.5. E' opportuno che la metodologia di definizione e di aggiornamento dei profili di prelievo standard debba essere unica e concordata tra le imprese di distribuzione attraverso una procedura aperta alle parti interessate?

Titolo 3 - Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Articolo 7

Dati, informazioni e documenti da tenere a disposizione dell'Autorità

7.1 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità dati e informazioni aggregati su base mensile, riguardanti:

- a) le capacità richieste, conferite e utilizzate nei punti di riconsegna a clienti finali e nei punti di consegna;
- b) le cessioni e gli scambi di capacità tra utenti;
- c) i nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura ai clienti finali, effettuati ai sensi del successivo articolo 13;
- d) il numero delle richieste di avviamento di nuovi punti di riconsegna la relativa capacità;
- e) il numero di disattivazioni del servizio nei punti di riconsegna e la relativa capacità.

7.2 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità un registro dei punti di riconsegna, nel quale sono indicati gli impianti di misura con il relativo stato di attivazione. Il registro è aggiornato mensilmente.

Titolo 4 - Obblighi informativi e di coordinamento nei confronti delle imprese di trasporto e tra imprese di distribuzione

Articolo 8

Obblighi nei confronti delle imprese di trasporto

8.1 L'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto entro il terzo giorno di ciascun mese, per aggregati secondo le categorie di utilizzo di cui all'articolo 6, commi 3 e 5 e per ciascun utente, le variazioni della capacità di riconsegna conferita intervenute nel mese precedente, dando distinta evidenza alle variazioni derivanti da sostituzioni nella fornitura a clienti finali avvenute ai sensi dell'articolo 13 ed alla ragione sociale dell'utente sostituito.

Articolo 9

Imprese di distribuzione che operano in un medesimo impianto

9.1 Qualora più imprese di distribuzione operino in un medesimo impianto, esse definiscono le procedure operative e gli scambi di informazioni necessarie all'ottimizzazione della gestione dell'impianto, anche ai fini dell'adozione del codice di rete per la distribuzione secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 3.

Titolo 5 - Conferimento di capacità

Articolo 10

Richiesta di conferimento di capacità

10.1 La richiesta di conferimento della capacità per il servizio di distribuzione, da parte dei soggetti che hanno i requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 164/00, deve indicare:

- a) la data dalla quale si chiede che il conferimento decorra;
- b) i termini temporali e le possibili estensioni del contratto per cui viene richiesto l'accesso;
- c) la localizzazione dei punti di riconsegna ;
- d) i dati identificativi dei clienti finali allacciati ai punti di riconsegna di cui alla lettera c);
- e) il massimo prelievo mensile ed annuo stimato;
- f) nel caso di clienti finali con profilo di prelievo diverso da quello domestico, l'indicazione della capacità oraria espressa in Smc/h e della pressione di fornitura richieste per ogni singolo punto di riconsegna al cliente finale;
- g) nel caso di clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc annui, le caratteristiche tipologiche e tecniche degli apparecchi o impianti utilizzatori del gas, ;
- h) la matricola del misuratore installato, l'indicazione dell'eventuale presenza di correttori volumetrici e dell'eventuale disponibilità di misurazione multioraria;
- i) la categoria di utilizzo di appartenenza del cliente finale, secondo le categorie previste all'articolo 6, commi 3 e 5;
- l) nel caso di vendita ai clienti finali, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002;
- m) nel caso in cui la richiesta di conferimento sia presentata ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 13:
 - una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal cliente finale interessato, con la quale si attesta che il medesimo cliente ha risolto il relativo rapporto contrattuale con l'utente che in precedenza lo serviva;
 - la ragione sociale dell'impresa di vendita titolare della capacità oggetto della richiesta di conferimento della capacità strumentale.

10.2 Ogni variazione dei dati di cui al comma 10.1 è comunicata all'impresa di distribuzione:

- a) entro 24 (ventiquattro) ore successive dal verificarsi delle variazioni di cui alle lettere e) ed i);
- b) entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della variazione, in tutti gli altri casi.

Articolo 11

Conferimento di capacità per il servizio di distribuzione continuo

11.1 L'impresa di distribuzione conferisce, per il servizio di distribuzione continuo, la capacità oraria disponibile nei punti di riconsegna agli utenti che la richiedono. A tal fine le richieste degli utenti devono essere presentate all'impresa di distribuzione con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

11.2 Il conferimento di cui al comma 11.1 ha effetto, salvo il termine di preavviso di cui al medesimo comma, dalla data di decorrenza del conferimento indicata nella relativa richiesta, e fino:

- a) alla disattivazione del servizio di distribuzione, richiesta dall'utente ai sensi del successivo articolo 14;
- b) alla data del nuovo conferimento per sostituzione, secondo le disposizioni del successivo articolo 13.

11.3 L'utente al quale è stata conferita della capacità ai sensi dei commi precedenti, può richiedere in qualsiasi momento una diminuzione della capacità conferita.

11.4 Per i punti di riconsegna con prelievi annui inferiori o uguali a 200.000 Smc, e comunque per quelli relativi a clienti finali appartenenti alla categoria di utilizzo domestico riscaldamento centralizzato, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), l'impresa di distribuzione conferisce una capacità determinata sulla base del profilo standard da essa definito per la categoria di utilizzo per la quale viene richiesto l'accesso.

11.5 In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, per i punti di riconsegna con prelievi annui inferiori o uguali a 200.000 Smc relativi a clienti finali appartenenti a categorie di utilizzo diverse da quelle domestiche di cui all'articolo 6 comma 3, lettere da a) ad h), l'utente che disponga di impianti di misurazione multioraria, può richiedere una capacità diversa da quella corrispondente al profilo standard della propria categoria di utilizzo.

11.6 Qualora, a seguito di richieste di nuovi conferimenti aventi ad oggetto il medesimo punto di riconsegna, ricevute dall'impresa di distribuzione nell'arco del medesimo giorno, le capacità richieste siano superiori a quelle disponibili, l'impresa di distribuzione ripartisce *pro quota* tali capacità. La ripartizione *pro quota* avviene nel rispetto della priorità di accesso delle richieste relative a clienti finali appartenenti alle categorie di utilizzo domestico di cui all'articolo 6, comma 3, lettere da a) ad h), e nel rispetto di eventuali vincoli tecnici.

11.7 L'impresa di distribuzione comunica l'esito della ripartizione avvenuta ai sensi dell'articolo 11, comma 6 entro i cinque giorni successivi a quello di presentazione della richiesta di conferimento. Entro i cinque giorni successivi dalla comunicazione, la capacità comunicata a ciascun utente si intende a lui conferita, a meno che questi revochi la propria richiesta, ovvero non richieda una capacità in misura inferiore a quella originariamente richiesta.

Punto per la discussione n.6. E' necessario che il conferimento di capacità abbia ad oggetto la capacità oraria? In caso di risposta affermativa, ritenete condivisibile che il conferimento su base oraria avvenga a partire dalla data di entrata

in vigore della presente deliberazione, oppure ritenete necessario l'introduzione di un regime transitorio iniziale in cui il conferimento di capacità abbia ad oggetto la capacità giornaliera?

Punto per la discussione n.7. E' condivisibile la proposta di lasciare definire forfaitariamente all'impresa di distribuzione la capacità oraria da conferire per punti di riconsegna con prelievi annui inferiori o uguali a 200.000 Smc, ove questi non siano dotati di misuratori multiorari, e comunque per punti di riconsegna relativi a clienti finali appartenenti alla categoria di utilizzo domestico uso riscaldamento "centralizzato"?

Articolo 12

Conferimento di capacità per il servizio di distribuzione interrompibile

12.1 L'impresa di distribuzione conferisce, per il servizio di distribuzione interrompibile, la capacità oraria di riconsegna limitatamente alle tipologie di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 3, lettere i), l), m).

12.2 L'impresa di distribuzione prevede tipologie di interrompibilità differenziate in funzione del periodo di preavviso, dell'entità della capacità interrotta, della durata dell'interruzione, della frequenza dell'interruzione nel corso dell'anno o della stagione e della priorità di interruzione.

12.3 Ai fini del conferimento di capacità per il servizio di distribuzione interrompibile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 6 e 7.

Articolo 13

Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali

13.1 L'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale in precedenza servito da un altro utente, ottiene il conferimento della capacità strumentale a detta nuova fornitura. A tal fine, l'utente trasmette all'impresa di distribuzione la relativa richiesta di conferimento di cui all'articolo 10, impegnandosi ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00.

13.2 L'impresa di distribuzione conferisce all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, la relativa capacità, riducendo di un uguale ammontare la capacità conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.

13.3 Le letture compiute ai fini dei commi precedenti, sono eseguite dall'impresa di distribuzione contestualmente alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 2, salva la facoltà per l'utente che richiede il nuovo conferimento, di sostituire la lettura con un'autolettura da questi eseguita, anche tramite il relativo cliente finale.

Punto per la discussione n.8. E' sufficientemente articolata la proposta presentata sulla procedura per i nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura ai clienti finali?

Punto per la discussione n.9. E' opportuno che, diversamente da quanto previsto nell'attuale formulazione, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale possa intervenire nella procedura di conferimento, con la conseguente attribuzione all'impresa di distribuzione della responsabilità di soggetto che valuti le informazioni

trasmesse dall'utente subentrante? Quali potrebbero essere le modalità con cui il venditore uscente interviene nella procedura?

Titolo 6 - Condizioni minime per l'erogazione del servizio

Articolo 14

Disattivazione, attivazione o sospensione del servizio offerto dall'impresa di distribuzione

14.1 L'impresa di distribuzione procede alla disattivazione, all'attivazione e alla sospensione del servizio presso punti di riconsegna già attivati, secondo le modalità previste dalla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90, del 17 aprile 2000, (di seguito: deliberazione n.47/00).

14.2 Le letture per la disattivazione, l'attivazione o la sospensione del servizio sono eseguite contestualmente all'esecuzione delle predette operazioni.

14.3 Nel caso in cui, in sede di disattivazione del servizio, il misuratore risultasse mal funzionante, ne viene data immediata comunicazione all'utente interessato e, previo verifica in contraddittorio, vengono ricostruiti i consumi secondo le modalità previste dagli accordi contrattuali stipulati dagli utenti con le imprese di distribuzione. In assenza di tali accordi la ricostruzione dei consumi è effettuata sulla base dei dati di prelievo storici tenendo conto delle condizioni meteorologiche del periodo di riferimento della lettura mancante, e, in mancanza di questi, sulla base dei profili di prelievo standard, di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.

14.4 Le eventuali differenze fra le stime di prelievo e i prelievi effettivi sono soggette a riconciliazione nei confronti del cliente finale e dell'impresa di distribuzione.

Articolo 15

Riduzioni di capacità e sospensione del servizio di distribuzione per lavori sull'impianto

15.1 Qualora l'esecuzione di lavori di potenziamento, di dismissione, e di manutenzione degli impianti determinino la sospensione del servizio di distribuzione, ovvero una riduzione temporanea della capacità conferita presso i punti di riconsegna, l'impresa di distribuzione ne dà comunicazione all'utente interessato con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

15.2 In caso di riduzione della capacità, questa viene ridotta *pro quota* tra gli utenti interessati, nel rispetto della priorità dei conferimenti aventi ad oggetto le categorie di utilizzo domestico di cui all'articolo 6, comma 3, lettere da a) ad h), tenuto conto di eventuali vincoli tecnici.

15.3 Nella comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, l'impresa di distribuzione indica l'esito della riduzione di capacità ai sensi dell'articolo 15, comma 2. Entro i tre giorni successivi l'utente può richiedere, in alternativa alla riduzione comunicata, la sospensione del servizio.

15.4 Il periodo in cui l'erogazione del servizio è sospesa, ovvero la capacità è ridotta, deve essere limitato al tempo strettamente necessario. Durante tale periodo:

- a) nel caso di sospensione l'utente non è tenuto a corrispondere all'impresa di distribuzione il corrispettivo per l'esecuzione del servizio di distribuzione continuo;
- b) nel caso di riduzione di capacità, il corrispettivo per l'esecuzione del servizio di distribuzione continuo è ridotto in modo proporzionale.

15.5 Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli eventuali maggiori costi per la prosecuzione del servizio di distribuzione continuo, ad eccezione del caso in cui l'interruzione sia dovuta ad una esplicita richiesta dell'utente.

15.6 Ai soli fini del bilanciamento dell'impianto di distribuzione l'impresa di distribuzione può utilizzare temporaneamente sistemi di alimentazione alternativi all'impianto di distribuzione.

Articolo 16

Determinazione dei prelievi mensili presso i punti di riconsegna

16.1 Il prelievo mensile presso un punto di riconsegna è calcolato come differenza tra il dato di misura effettivo dell'ultimo giorno del mese e quello dello stesso giorno del mese precedente. Qualora non siano disponibili dati di misura effettivi, questi vengono stimati secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2.

16.2 La stima del dato di misura relativo all'ultimo giorno del mese si basa sulla serie storica dei dati di prelievo del singolo punto di riconsegna al cliente finale, tenendo conto delle condizioni meteorologiche del periodo di riferimento della lettura assente. Qualora i dati di prelievo storici non siano disponibili, il dato di misura può essere ricavato dai profili di prelievo standard pubblicati dall'impresa di distribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, ed è aggiornato in seguito ad ogni lettura effettiva.

16.3 Le differenze dei dati di misura stimati rispetto ai dati di prelievo effettivi rilevati a seguito di letture non comportano variazioni nei confronti delle quantità allocate per le singole imprese di vendita ai punti di consegna.

16.4 Nel caso di malfunzionamento dell'impianto di correzione volumetrica o in assenza di apparecchiature per la correzione volumetrica, la determinazione delle quantità di gas consegnato avviene moltiplicando i volumi misurati per un adeguato coefficiente di adeguamento.

16.4 Qualora le operazioni di lettura dei misuratori non siano effettuate dall'impresa di distribuzione, il soggetto che effettua la lettura dei misuratori comunica all'impresa di distribuzione entro il terzo giorno di ogni mese il dato di consumo effettivo o stimato nei singoli punti di riconsegna relativo all'ultimo giorno del mese precedente. Qualora siano disponibili dati di consumo effettivi questi vengono comunicati all'impresa di distribuzione separatamente da quelli stimati

16.5 Le disposizioni in merito alla determinazione dei prelievi mensili presso i punti di riconsegna di cui al presente articolo si intendono applicabili ai soli fini della determinazione della capacità utilizzata e dell'allocazione dei prelievi degli utenti presso i punti di consegna, di cui all'articolo 19.

Articolo 17

Determinazione della capacità utilizzata presso i punti di riconsegna a clienti finali

17.1 La capacità utilizzata dall'utente presso i punti di riconsegna a clienti finali è pari al massimo prelievo orario effettivo, o stimato nell'arco del periodo contrattuale.

17.2 In assenza di dati sui prelievi orari effettivi, la capacità utilizzata dall'utente viene calcolata rapportando il prelievo mensile, come definito all'articolo 16, ai giorni del mese ed alle ore del giorno, e tenendo conto dell'andamento dei prelievi durante l'arco della settimana risultanti dai profili di prelievo standard di cui all'articolo 6, comma 3.

17.3 La metodologia per effettuare i calcoli di cui all'articolo 17, comma 2 è unica per tutti i codici di rete per la distribuzione. La stessa è concordata tra le imprese di distribuzione attraverso una procedura aperta alle parti interessate e viene trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'approvazione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 18

Corrispettivi in caso di superamento della capacità conferita in punti di riconsegna a clienti finali e corrispettivi per oscillazione di capacità conferita

18.1 L'impresa di distribuzione accerta mensilmente i superamenti delle capacità conferite ai singoli utenti nonché le oscillazioni di capacità conferita.

18.2 Per ciascun punto di riconsegna in cui la capacità conferita sia superata dalla capacità utilizzata, l'impresa di distribuzione applica un corrispettivo annuale per il superamento pari alla differenza tra l'ammontare annuo della quota fissa corrispondente alla capacità massima utilizzata e quella corrispondente alla capacità conferita. Nel caso in cui il superamento ecceda il 10% della capacità conferita la differenza tra l'ammontare annuo della quota fissa corrispondente alla capacità massima utilizzata e quella corrispondente alla capacità conferita è moltiplicata per 1,1 e, qualora il superamento ecceda il 15%, per 1,25.

18.3 Nel caso in cui si verifichi, nei 12 mesi successivi all'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 18, comma 2, un superamento di maggiore entità rispetto a quello per il quale l'impresa di distribuzione ha già applicato un corrispettivo di superamento, l'impresa di distribuzione applica un corrispettivo aggiuntivo pari alla differenza tra quello calcolato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, e il corrispettivo di superamento già applicato in precedenza.

18.4 Decorsi 12 mesi dall'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 18, comma 2, in occasione del primo nuovo superamento, l'impresa di distribuzione procede al calcolo del nuovo corrispettivo, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 2.

18.5 Per le verifiche del superamento di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, l'impresa di distribuzione utilizza il potere calorifico superiore effettivo.

18.6 Nei casi di oscillazione della capacità conferita l'impresa di distribuzione applica un corrispettivo pari alla differenza tra l'ammontare annuo della quota fissa dovuto per la maggiore capacità conferita e quello dovuto per la capacità oggetto della

precedente richiesta, moltiplicato per 0,003 e per il numero di giorni intercorrenti tra i due conferimenti originanti l'oscillazione.

18.7 I ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 6 sono portati in detrazione dal vincolo dei ricavi dell'attività di distribuzione VRD per l'anno termico successivo.

18.8 Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i punti di riconsegna per i quali la capacità conferita è pari a quella indicata dall'impresa di distribuzione sulla base dei profili di prelievo standard, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Punto per la discussione n.10. Si ritiene che le soglie del 10% e del 15%, oltre le quali si applicano i corrispettivi aggiuntivi, siano condivisibili, tenuto conto che il superamento è verificato sulla capacità oraria ?

Articolo 19

Allocazione dei prelievi presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione e ripartizione dei costi del gas non contabilizzato

19.1 Ai fini del bilanciamento della rete di trasporto l'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto, entro il terzo giorno di ogni mese, i dati attinenti al prelievo del mese precedente presso i punti di consegna, di ogni singolo utente, ripartito per le categorie di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 3.

19.2 I dati di prelievo giornalieri effettivi del mese precedente sono comunicati all'impresa di trasporto distintamente dai dati mensili.

19.3 L'impresa di distribuzione, entro il terzo giorno di ogni mese, ripartisce fra i singoli utenti il gas immesso nel mese precedente nei punti di consegna dell'impianto diminuito dei prelievi di cui all'articolo 19, comma 2, in proporzione ai prelievi mensili complessivi di ogni singolo utente presso i punti di riconsegna dallo stesso serviti e non misurati giornalmente. La ripartizione può comportare sia l'incremento che la diminuzione dei prelievi rilevati o stimati presso i punti di riconsegna.

19.4 Qualora l'ammontare del gas non contabilizzato ecceda l'1,3%, del gas misurato ai punti di consegna diminuito degli autoconsumi, l'impresa di distribuzione corrisponde agli utenti, entro il terzo giorno di ogni mese, in proporzione ai prelievi mensili complessivi di ogni singolo utente presso i punti di riconsegna dallo stesso serviti, il valore del gas non contabilizzato eccedente tale percentuale. Il gas non contabilizzato è valorizzato applicando il valore del CMP, come definito dalla deliberazione n. 134/01 e successive integrazioni e modifiche. Qualora i dati mensili di prelievo non siano effettivi, il valore complessivo del gas non contabilizzato viene ripartito fra gli utenti anche in base a dati storici di prelievo o secondo i profili di prelievo standard.

19.5 L'impresa di distribuzione che non dispone di proprio gas per coprire gli autoconsumi dell'impianto, corrisponde agli utenti, entro il terzo giorno di ogni mese, in proporzione ai prelievi mensili complessivi di ogni singolo utente presso i punti di riconsegna dallo stesso serviti, il valore del gas utilizzato per autoconsumi. Il gas per autoconsumi è valorizzato applicando il CMP. Qualora i dati mensili di prelievo non siano effettivi, il valore complessivo del gas per autoconsumi viene ripartito fra gli utenti anche in base a dati storici di prelievo o secondo i profili di prelievo standard.

Punto per la discussione n.11. E' condivisibile il criterio di copertura dei costi del gas non contabilizzato?

Punto per la discussione n.12. Ritenente condivisibile che, a decorrere dalla data del primo gennaio 2005, l'impresa di distribuzione sia responsabile dell'allocazione giornaliera fra gli utenti del servizio di distribuzione dei dati di prelievo presso i punti di consegna del proprio impianto?

Articolo 20

Responsabilità e gestione degli impianti di regolazione e misura

20.1 L'impresa di distribuzione è responsabile della realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura. Sono a suo carico gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale e di lettura.

20.2 Qualsiasi modifica apportata all'impianto di regolazione e misura del punto di consegna della rete di distribuzione è preventivamente concordata fra l'impresa di distribuzione e l'impresa di trasporto.

20.3 L'utente può chiedere la verifica di correttezza della misura all'impresa di distribuzione.

20.4 I costi della verifica di cui all'articolo 20, comma 3 sono addebitati all'utente che la richiede. Nel caso in cui dalle verifiche risulti un funzionamento non corretto dell'impianto di regolazione e misura, il costo delle verifiche è addebitato all'impresa di distribuzione.

Articolo 21

Qualità e sicurezza del servizio

21.1 L'impresa di distribuzione è tenuta al rispetto della deliberazione n. 47/00 e dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 236/00 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 4, del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n.236/00), dei relativi aggiornamenti, nonché di ogni provvedimento emanato dalle competenti Autorità in materia di qualità del servizio di distribuzione e di accertamento della sicurezza sugli impianti di utenza.

Titolo 7 - Tutela dei contraenti

Articolo 22

Garanzia finanziaria

22.1 L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di distribuzione.

22.2 L'importo della garanzia finanziaria non può essere superiore ad un quarto del valore annuale del contratto di distribuzione di gas. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di distribuzione.

22.3 In assenza di ritardi nei pagamenti per un periodo continuativo pari ad almeno 12 mesi, l'importo della garanzia finanziaria è ridotto ad un sesto del valore complessivo del contratto di distribuzione.

Punto per la discussione n.13. *E' condivisibile il meccanismo di graduale riduzione della garanzia richiesta, qualora l'utente non abbia ritardi nei pagamenti?*

Articolo 23

Risoluzione delle controversie

23.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di distribuzione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Titolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

Adozione ed aggiornamento del codice di rete per la distribuzione

24.1 Le imprese di distribuzione redigono il codice di rete per la distribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla base dello schema di codice di rete per la distribuzione allegato al presente provvedimento.

24.2 L'impresa di distribuzione procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rete per la distribuzione, unico per tutti gli impianti di distribuzione dalla stessa gestiti, differenziato in quei capitoli della sezione "Informazioni" che si riferiscono alle notizie relative al singolo impianto. Il codice è predisposto dall'impresa di distribuzione, sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate.

24.3 Qualora più imprese di distribuzione operino in un medesimo impianto, il codice di rete per la distribuzione dell'impianto è predisposto dall'impresa di distribuzione con il maggior numero di clienti finali su tale impianto, sentite le altre imprese.

24.4 Il codice di rete per la distribuzione approvato ovvero modificato dall'Autorità, è pubblicato dall'impresa di distribuzione nel proprio sito internet entro 15 giorni dall'approvazione ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Punto per la discussione n.14. *Quali procedure di aggiornamento sono più opportune per il codice di rete per la distribuzione? E quali forme di partecipazione delle parti interessate?*

Punto per la discussione n.15. *Ai fini del soddisfacimento dell'esigenza di omogeneità dei contenuti dei codici di rete per la distribuzione, quali possono essere gli strumenti maggiormente idonei? In particolare è opportuno che le Associazioni dei distributori possano essere coinvolte?*

Articolo 25

Conversione su base oraria delle capacità conferite per l'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere

25.1 Le capacità conferite per l'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, sono convertite in capacità su base oraria:

- a) dagli utenti, qualora si tratti di capacità conferita ai punti di riconsegna relativi a clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc, nonché si tratti di conferimenti per i quali gli utenti medesimi esercitino la facoltà di cui all'articolo 11, comma 5;
- b) dall'impresa di distribuzione, sulla base dei profili di prelievo standard da essa definiti ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 5, in tutti gli altri casi.

Articolo 26

Determinazione del PCS effettivo

26.1 Le modalità di determinazione del PCS effettivo sono quelle previste dall'articolo 16 della deliberazione n. 237/00.

Articolo 27

Pubblicazione ed entrata in vigore

27.1 Le disposizioni contenute all'articolo 10, comma 1, lettera f), nonché negli articoli 11, 12, 17, 18 e 19, producono effetti a decorrere dal quarto mese successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

27.2 Fino alla data di cui all'articolo 27, comma 1, ai fini dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 della deliberazione n. 237/00, introdotti dalla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002.

27.3 Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di distribuzione e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di rete per la distribuzione ai sensi dell'articolo 24, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore, salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 1.

27.4 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

Allegato - Schema di codice di rete per la distribuzione

L'impresa di distribuzione redige il codice di rete per la distribuzione, ai sensi dell'articolo 24, della presente deliberazione dell'Autorità, sulla base del seguente schema di codice di rete per la distribuzione, suddiviso in sette sezioni, articolati in capitoli.

1 Sezione. Informazione

1.1 Contesto normativo

Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorità, e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rete.

1.2 Descrizione degli impianti di distribuzione

Il capitolo riporta, anche con il rinvio ad allegati, le informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa di distribuzione e i servizi di dispacciamento. Esso descrive in particolare:

- a) le modalità di reperimento delle cartografie predisposte ai sensi della deliberazione n. 236/00 di ogni impianto di distribuzione gestito;
- b) la rappresentazione schematica della rete di gasdotti costituenti ciascuno degli impianti di distribuzione in scala adeguata, compresa l'indicazione dei punti di consegna e delle caratteristiche tecniche della rete stessa;
- c) l'indicazione delle prestazioni di ciascuno degli impianti di distribuzione, con l'indicazione di eventuali vincoli tecnici e gestionali;
- d) la rappresentazione grafica e descrittiva dei programmi di potenziamento, estensione e dismissione relativi a ciascuno degli impianti di distribuzione gestiti, con l'indicazione dei criteri adoperati per la redazione dei programmi e delle caratteristiche tecniche delle opere programmate.

1.3 Descrizione dei servizi

Il capitolo descrive i servizi offerti dall'impresa di distribuzione. Esso indica in particolare:

- a) la descrizione dettagliata dei servizi che l'impresa di distribuzione offre con la propria attività di distribuzione, consistenti nel trasporto di gas naturale sulla rete di distribuzione, su base continua, interrompibile o stagionale, dai punti di consegna dell'impianto di distribuzione ai punti di riconsegna al cliente finale, e comprendenti le prestazioni necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto. Al pari dell'attività di trasporto di gas naturale sulla rete di distribuzione anche queste ultime sono remunerate in tariffa di distribuzione e comprendono almeno la regolazione dei gruppi di regolazione e misura, il condizionamento e l'odorizzazione del gas, il dispacciamento dell'impianto di distribuzione (ove necessario per la sua complessità), la gestione tecnica dell'impianto di distribuzione, la gestione commerciale del servizio di distribuzione, il pronto intervento, la ricerca di dispersioni;

- b) la metodologia per la determinazione dei profili di prelievo standard, con riferimento alle diverse categorie di utilizzo;
- c) la capacità di trasporto locale dell'impianto di distribuzione conferita e disponibile;
- d) le variazioni di capacità attese per interventi programmati sull'impianto di distribuzione;
- e) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità di determinazione;

1.4 Procedure di coordinamento informativo

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e di informazioni e gli obblighi informativi reciproci tra i soggetti interessati dall'attività di distribuzione; in particolare presenta la descrizione delle procedure per l'attivazione e la sospensione dei contratti di fornitura del gas e del grado di dettaglio delle informazioni inerenti il punto di riconsegna al cliente finale con riferimento ai provvedimenti adottati dall'Autorità.

2 Sezione. Accesso al servizio di distribuzione

2.1 Conferimento di capacità per il servizio di distribuzione continuo ed interrompibile

Il capitolo descrive le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacità, con l'indicazione delle modalità di determinazione delle capacità conferibili. Il capitolo descrive, inoltre, le procedure per i nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a i clienti finali.

3 Sezione. Erogazione del servizio di distribuzione

3.1 Gestione del conferimento

Il capitolo descrive le modalità operative e gli obblighi informativi in capo ai soggetti interessati nella distribuzione, con riguardo alla gestione dei conferimenti; in particolare:

- a) la descrizione delle regole per la quantificazione dei prelievi mensili presso i singoli punti di riconsegna;
- b) la descrizione delle regole per la determinazione della capacità impegnata presso i singoli punti di riconsegna;
- c) le modalità di determinazione dei corrispettivi in caso di superamento della capacità di riconsegna conferita per punti di riconsegna con prelievi annuali superiori a 200.000 Smc e dei corrispettivi per le oscillazioni di capacità;
- d) le responsabilità e le competenze nell'attività di misura ai punti di riconsegna;
- e) i criteri di allocazione dei prelievi giornalieri presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione;
- f) le procedure per il rifiuto dell'accesso.

4 Sezione. Impianti di regolazione e misura del gas (impianti REMI)

4.1 Realizzazione, manutenzione e dismissione degli impianti di regolazione e misura del gas

Il capitolo descrive le procedure relative all'esecuzione di interventi presso la cabina di riduzione e misura del gas naturale. Il capitolo descrive, inoltre, le procedure e gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli impianti di regolazione e misura del gas, evidenziando in particolar modo gli aspetti legati alla programmazione degli interventi ed alla trasmissione delle informazioni.

4.2 Responsabilità e competenze nel processo di misura al punto di consegna

Il capitolo descrive le modalità di svolgimento delle operazioni di lettura, trasmissione dati e attività collaterali all'attività principale legata alla misura del gas in transito presso la cabina di riduzione e misura.

4.3 Responsabilità e competenze nel processo di odorizzazione del gas

Il capitolo descrive le modalità di svolgimento delle operazioni di odorizzazione del gas in transito presso la cabina di regolazione e misura.

5 Sezione. Emergenze

5.1 Gestione delle emergenze di servizio

Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di distribuzione attiva nel caso di insorgenza di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio dell'impianto, con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 236/00.

5.2 Modalità operative e responsabilità per le interruzioni del servizio

Il capitolo prende in considerazione le interruzioni di fornitura, le quali possono essere causate da interventi programmati sull'impianto o da eventi imprevedibili tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 236/00.

6 Sezione. Amministrazione

6.1 Descrizione delle garanzie finanziarie

Il capitolo descrive le modalità e riporta l'importo richiesto dall'esercente all'utente, in garanzia degli obblighi contrattuali.

6.2 Recesso dal contratto

Il capitolo descrive le modalità e le clausole per recedere dal contratto.

6.3 Risoluzione delle controversie

Il capitolo descrive, in caso di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del contratto tra i contraenti, le modalità e la procedura di arbitrato per la risoluzione della controversia.

7 Sezione. Qualità commerciale, sicurezza e continuità del servizio, qualità del gas, interventi per la sicurezza a valle del punto di riconsegna e per la promozione dell'efficienza energetica

7.1 Qualità commerciale del servizio

Il capitolo descrive gli aspetti legati alla qualità commerciale del servizio di distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi.

7.2 Sicurezza e continuità del servizio

Il capitolo descrive gli aspetti legati alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi.

7.3 Qualità del gas

Il capitolo descrive gli aspetti legati alla verifica e determinazione della qualità del gas trasportato localmente, in relazione alla possibilità degli utenti dell'impianto di distribuzione di verificare, a valle del punto di consegna, il PCS effettivo del gas veicolato e altre caratteristiche del gas fornito.

7.4 Interventi per la sicurezza a valle del punto di riconsegna

Il capitolo descrive gli aspetti legati agli accertamenti della sicurezza e agli interventi di promozione della sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi.

7.5 Interventi per la promozione dell'efficienza energetica

Il capitolo descrive gli aspetti legati all'offerta ed all'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

<p><i><u>Punto per la discussione n.16.</u> E' sufficientemente dettagliata la suddivisione in capitoli e sezioni dello schema di codice di rete per la distribuzione proposto?</i></p>
